

LXXXVIIIª TORNATA

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 2527

Disegni di legge (approvazione di):

« Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati » 2534

« Conversione in legge del decreto reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » 2535

« Conversione in legge del decreto reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza » 2536

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico » 2537

« Facoltà all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale » 2540

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Elero-Saltino (Vallombrosa) » 2541

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili » 2542

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri » 2543

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti o consumi » 2514

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio » 2515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisito o prelevato dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » 2515

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle Casse di risparmio postali » 2547
(discussione di):

« Modificazioni alle tabelle A e B, annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834 e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura » 2527

Oratori:

CASSIS, *relatore* 2527

MICHEL, *ministro dell'agricoltura* 2528

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 2527

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero dell'agricoltura » 2528

Oratori:

CAMPELLO 2529

FACTA, *ministro delle finanze* 2529

GRASSI, *relatore* 2532, 2533

MICHEL, *ministro di agricoltura* 2530, 2532

Interpellanze (annuncio di)	2549
Interrogazioni (annuncio di)	2549
Per la nave « Leonardo da Vinci »	2526
Oratori:	
PRESIDENTE	2526
AMERO D'ASTE	2526
DEL CARRETTO	2526
PRESBITERO	2526
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2547

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno e i Ministri delle Colonie, della Giustizia ed Affari di Culto, delle Finanze, della Guerra, dell'Istruzione pubblica, dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio, e delle Poste e Telegrafi, e i sottosegretari di Stato per l'Antichità e Belle Arti e per gli Affari Esteri.

BETTONI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la nave « Leonardo da Vinci ».

PRESIDENTE. Do lettura di un telegramma del Ministro della Marina a me pervenuto così concepito:

« Sono lieto di comunicare a Vostra Eccellenza il felice risultato raddrizzamento *Leonardo da Vinci* avvenuto oggi alle ore 12 ».

Credo di rendermi interprete del sentimento unanime dei colleghi proponendo d'inviare un telegramma al Ministero della Marina nel quale sia espresso il compiacimento del Senato per l'evento che fa onore alla Marina Italiana, alla perizia ed alla scienza dei suoi tecnici e al genio della nostra stirpe (*vicissimè applausi*).

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Dopo le parole di plauso che il nostro illustre Presidente, interpretando il sentimento unanime del Senato, ha rivolto alla Regia marina mi permettano i colleghi di esprimere l'intimo compiacimento mio per la grandiosità del problema d'ingegneria navale risolto dai nostri ingegneri. E che il capovolgimento della *Leonardo da Vinci* richiamerà l'attenzione degli studiosi di cose navali di tutte il mondo, ne è una prova la con-

versazione da me avuta con il Capo dei servizi di costruzioni navali degli Stati Uniti, il quale è una autentica autorità in tale materia. Egli mi disse che se la marina italiana fosse riuscita a compiere il capovolgimento della *Leonardo da Vinci* avrebbe risolto il più grande problema d'ingegneria navale che si poteva prospettare in questi giorni: e nel tempo stesso egli esprimeva i suoi dubbi circa il successo dell'operazione. Ora l'operazione è felicemente compiuta ed il Genio italiano ancora una volta primeggia in opere di scienza e di lavoro.

Avendo appartenuto per 50 anni al Corpo della Regia marina, è con gioia che mi associo al voto di plauso proposto dall'illustre nostro Presidente, plauso che in gran parte è dovuto al Corpo del Genio navale. (*Applausi*).

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. L'avvenimento compiuto ieri a Taranto, in piena corrispondenza a tutte le previsioni, è della più alta importanza scientifica e fa onore alla scienza italiana, al Genio navale e alla marina nostra, quando si pone mente alle enormi difficoltà che si son dovute vincere, non solo per la manovra di rotazione che ha ricondotto la nave al suo equilibrio, ma per tutti gli importantissimi lavori di preparazione per i quali la somma perizia tecnica ho dovuto unirsi ad una immensa fede.

Con animo veramente lieto assisto a questa alta affermazione del Genio navale ed al suo trionfo. Quindi è con tutto l'animo che io, che ho avuto l'onore di appartenere a questo Corpo, mi associo al voto di plauso che l'illustre nostro Presidente ha formulato per la scienza e per la marina nostra che ha saputo fra tante difficoltà riaffermarsi come sempre degna del suo nome e delle sue altissime tradizioni. (*Vive approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Avendo avuto l'onore di presiedere la Commissione la quale ha proposto il modo con il quale conveniva recuperare la *Leonardo da Vinci*, e avendo assistito a questa ultima operazione che è stata completamente eseguita come la Commissione aveva proposto, posso informare il Senato, che tutto si è svolto secondo quanto la Commissione aveva previsto, e che gl'intelligenti esecutori

hanno saputo far tutto corrispondere felicemente ai calcoli fatti. È una cosa che onora altamente il genio italiano; e, specialmente in questo momento in cui all'estero si ritiene che in Italia non si faccia altro che scioperare e non lavorare, è bene che si sia compiuto un lavoro così intelligente, unico nella storia navale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la mia proposta di inviare al Ministro della Marina un telegramma di plauso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata all'unanimità (*applausi vivissimi e grida di: Viva la Marina!*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i seguenti Senatori: Bertesi di giorni 10, Capece-Minutolo di giorni 5, Cavalli di giorni 30, Vicini di giorni 10.

Se non si fanno obiezioni, i congedi si ritengono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura » (N. 201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 201*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASSIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS, *relatore*. Ricordando la discussione avvenuta nella seduta di ieri a proposito di un altro disegno di legge, io non ho che da aggiungere poche parole per quel che riguarda questo progetto, il quale è assai breve di mole, e non riguarda che un tema molto circoscritto, e cioè la modificazione dell'organamento dell'Istituto forestale di Firenze e l'istituzione di una stazione di selvicoltura. E su questo l'Ufficio centrale non ha fatto obiezioni; soltanto

esso ha ritenuto necessario che si richiamasse l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere meglio alle regioni che sono più disagiate, e cioè a quelle che non hanno acqua; perchè anche in questa materia si è verificato, senza cattiva volontà da parte dei vari Governi che si sono succeduti, una certa trascuratezza per tali regioni, cosicchè i provvedimenti presi sono quasi tutti concentrati principalmente a favore di quei paesi che sono dalla natura meglio favoriti, e che hanno minor bisogno di aiuto.

E soprattutto ritorno su quello che ho detto ieri a proposito della necessità di regolarizzare il corso dei fiumi e dei torrenti dell'Italia meridionale, che ora sono in condizioni disastrose e richiamo altresì l'attenzione del Governo sulla necessità di dare maggiore impulso alla esecuzione della legge sui bacini montani.

Non ho altro da aggiungere anche perchè non voglio tediare il Senato con la ripetizione di argomenti già da me esposti nella seduta di ieri, ed io spero che il ministro dei lavori pubblici mi dia una risposta confortante, come era confortante quella che mi diede ieri il ministro di agricoltura su questa materia.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia dichiaro che accetto l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale che è il seguente: « Il Senato invita il Governo ad applicare la legge del 1910 con lo speciale riguardo alla selvicoltura delle regioni aride e ad affrettare i provvedimenti necessari per sistemare i fiumi e i torrenti di quelle regioni, e per provvedere agli imbrigliamenti ed ai bacini montani ».

Come si sa, la materia dei bacini montani è regolata dalla legge 21 marzo 1912, n. 442; e la Commissione per le sistemazioni idraulico-forestali ha compiuto tutti i suoi studi e formulato i relativi programmi. Ma, naturalmente, il tempo che è occorso per fare questi studi ha ritardato l'esecuzione dei lavori; poi è sopraggiunta la guerra, che ha prorogato l'inizio di tali opere di sistemazione dei bacini montani, la quale è assai importante specie per la grandissima influenza che essa avrà nei paesi del mezzogiorno.

Anche ultimamente si è verificata una interruzione sulla linea Ionica, che ha recato gravi danni alle comunicazioni ferroviarie persino con la Sicilia; ed essa è stata essenzialmente dovuta al fatto dell'esistenza di alcuni torrenti, che, dopo le piogge, prendono speciale irruenza, trasportando materiali, che ingombrano le linee ferroviarie.

È, quindi, intenzione del Governo di dare applicazione alla legge citata, che sarà veramente benefica per molte regioni, e specialmente per il mezzogiorno, e varrà ad evitare gravissimi danni alla agricoltura.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Per quanto riguarda la competenza del Ministero di agricoltura io non posso che unirmi alle dichiarazioni ora emesse dal ministro dei lavori pubblici, ed assicuro l'onorevole relatore che da parte del mio dicastero ogni cura sarà posta per far sì che, anche nella esplicazione delle leggi e dei provvedimenti che riguardano la tutela della silvicoltura, siano tenute in particolare considerazione quelle regioni nelle quali l'aridità del terreno importa speciali provvedimenti.

CASSIS, *relatore*. Prendo atto, e ringrazio i due onorevoli ministri delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal Governo:

« Il Senato invita il Governo ad applicare la legge del 1910 con speciale riguardo alla selvicoltura delle regioni aride e ad affrettare i provvedimenti necessari per sistemare i fiumi e i torrenti di quelle regioni, e per provvedere agli imbrigliamenti ed ai bacini montani ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione generale è chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il numero dei professori ordinari dell'Istituto superiore nazionale forestale di Firenze, di cui alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 834, è aumentato da sei a nove,

il numero dei professori straordinari è ridotto da quattro a due ed il numero degli assistenti è aumentato da otto a nove.

Il numero degli inservienti, di cui alla lettera B annessa a detta legge, è aumentato da sei a nove.

(Approvato).

Art. 2.

Un professore ed un assistente saranno esclusivamente adibiti al funzionamento di una speciale stazione di silvicoltura da istituirsi, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

(Approvato).

Art. 3.

Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1912, n. 834, è sostituito il seguente:

« Ai professori ordinari e straordinari dell'Istituto non potrà essere conferito più di un incarico ».

(Approvato).

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato.

Il ministro del tesoro è autorizzato su proposta del ministro di agricoltura ad introdurre le variazioni necessarie nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura iscritto ai sensi dell'articolo 18 della legge 14 luglio 1912, n. 834.

Corrispondenti variazioni saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero per l'agricoltura » (N. 203 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero per l'agricoltura ».

Chiedo al ministro di agricoltura se accetta il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Lo accetto, ma mi riservo di fare alcune osservazioni all'art. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, leggo:

(V. Stampato N. 203 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DI CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPELLO. Ho letto la relazione dell'onorevole Grassi sulla costituzione del Consiglio ippico, e non posso che associarmi alle conclusioni del relatore.

Approvo soprattutto che del Consiglio ippico entrino a far parte rappresentanti di enti regolarmente costituiti quali il Jockey Club Italiano, la Società degli Steeple Chases d'Italia e l'Unione Ippica Italiana.

Approvo altresì il provvedimento che tende ad allontanare dal Consiglio ippico tutti coloro che per la loro qualità si occupano in qualche modo del commercio dei cavalli o delle industrie con tale commercio collegate.

La speculazione va per quanto è possibile allontanata da tutto ciò che tocca l'allevamento o meglio che ha la direzione dei criteri che l'allevamento debbono regolare.

Seguendo questo ordine di idee desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli ministri di agricoltura e delle finanze sul fatto che ogni anno i nostri allevatori mandano all'estero un certo numero di fattrici per essere coperte, e che, con le vigenti disposizioni, non esistono garanzie sufficienti che assicurino il ritorno in Italia delle fattrici predette.

Gli allevatori depositano infatti per ogni fattrice inviata all'estero la somma di 20,000 lire. Ma il valore delle fattrici (scelte naturalmente tra le migliori) è assai maggiore!

Avviene dunque che agli allevatori talvolta

conviene perdere il deposito e vendere le fattrici, con danno grave ed evidente dell'allevamento in Italia.

Come rimediare a tale inconveniente?

Non con l'aumentare il deposito cauzionale, giacché ciò andrebbe a danno dei piccoli allevatori. Non con l'ostacolare l'invio delle cavalle all'estero giacché abbiamo, almeno per ora, tutto l'interesse che ciò avvenga. Secondo me vi è un solo modo di rimediare all'inconveniente lamentato.

Sostituire al deposito la garanzia del Jockey Club Italiano.

Un proprietario che venisse meno all'impegno preso con il Jockey Club di far tornare la sua cavalla in Italia verrebbe colpito dalla squalifica.

Non solo, ma le cavalle stesse e i loro prodotti, che non fossero rientrati secondo l'impegno tassativamente assunto, potrebbero venire squalificati anche all'estero e perderebbero così gran parte del loro valore.

Insomma nessuna garanzia darebbe affidamento al Ministero di agricoltura per l'osservanza delle disposizioni relative al ritorno in Italia delle fattrici e dei loro prodotti come quella del Jockey Club Italiano.

Raccomando perciò vivamente agli onorevoli ministri di agricoltura e delle finanze di concretare in questo senso disposizioni tassative, nell'interesse dell'allevamento in Italia. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. A nome anche del mio collega di agricoltura, riconosco che l'inconveniente segnalato dall'onorevole senatore Di Campello deve essere eliminato. Egli ha riferito cose perfettamente vere ed esatte. La cauzione di lire 20 mila, che si esigeva da coloro che esportavano le fattrici, aveva una consistenza certa, allorquando i prezzi di questa merce (cavalli) erano immensamente inferiori ai prezzi odierni, e quindi la somma di lire 20 mila rappresentava per colui che esportava una somma tale, per cui aveva interesse a ricuperarla. I mutati prezzi, specialmente in questo campo, dove assurgono a cifre fantastiche, rendono completamente frustranea questa disposizione, imperocché colui

che esporta si assoggetta facilmente alla perdita della cauzione nella sicurezza di poter realizzare con la vendita all'estero delle fattrici esportate una somma molto superiore. È quindi necessario, come opportunamente rilevava l'onorevole senatore Di Campello, correre ai ripari: altrimenti noi vedremo scomparire le nostre fattrici.

D'accordo con l'onorevole ministro di agricoltura esaminerò questo problema, ma posso dire fin d'ora che mi pare che i suggerimenti dati al riguardo dall'onorevole senatore Di Campello abbiano una grandissima importanza. Infatti noi sappiamo che non è possibile sostituire all'attuale cauzione una cauzione corrispondente agli accresciuti prezzi dei cavalli, in quanto che ciò impedirebbe tutto il movimento dei più piccoli allevatori. Secondo il suggerimento dell'onorevole senatore Di Campello, si tratterebbe di sostituire alla cauzione materiale, una cauzione morale da parte di un Istituto così importante, quale è il Jockey Club, che può dare garanzie che gli inconvenienti lamentati non si verifichino più.

Ripeto, dunque, che esaminerò d'accordo col collega di agricoltura questa questione, convinto che la soluzione suggerita dall'onorevole senatore Di Campello è quella che meglio risponde alla tutela degli interessi dell'ippicoltura nel nostro Paese.

DI CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPELLO. Sono soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro delle finanze e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo secondo il testo dell'Ufficio centrale.

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 23 febbraio 1919, n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1919, n. 73, che chiama a far parte del Consiglio ippico, come membro di diritto, l'ispettore superiore addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge in data 26 giugno 1887 e dell'articolo 4 della legge in data 11 luglio 1904, è composto di 18 membri.

Ne fanno parte:

il Direttore generale dell'Agricoltura, presidente;

l'ispettore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

il Direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

due ufficiali generali o superiori, provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra, di cui uno l'ispettore ippico, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria tra i propri professori a titolo ufficiale;

un docente di fisiologia in una Università del Regno;

un delegato del Jockey-club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno della Unione Ippica Italiana;

sei allevatori di cavalli, o rappresentanti di Società di incoraggiamento per le razze equine, di cui tre designati da associazioni od enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificamente mirino all'incremento della produzione ippica, e tre designati dal Ministero d'agricoltura, esclusi sempre coloro che si occupano della compra-vendita di cavalli;

due membri di nomina regia.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di agricoltura di dichiarare se accetta la redazione dell'articolo 2 proposta dall'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io ho consentito, per deferenza all'Ufficio centrale e all'illustre senatore Grassi, che la discussione

si facesse sul testo proposto dall'Ufficio stesso, Però debbo dichiarare in merito all'articolo 2 che non posso accogliere tutte quante le modificazioni che l'Ufficio centrale ha proposto.

Nel quinto capoverso io consento nella prima modificazione, ma solamente in parte. L'Ufficio centrale propone che del consiglio ippico facciano parte due ufficiali generali o superiori designati dal Ministero della guerra; l'Ufficio centrale aggiunge, ed opportunamente, « provenienti dalle armi a cavallo ». E per questa parte non ho nessuna difficoltà a consentire.

Però io pregherei l'Ufficio centrale di non insistere nell'altra aggiunta, cioè « di cui uno l'ispettore ippico » perchè si tratta di una carica la quale potrebbe subire modificazioni in occasione di eventuali nuovi ordinamenti dei servizi del Ministero della guerra.

Accetterei quindi la proposta dell'Ufficio centrale quando si eliminassero le parole « di cui uno l'ispettore ippico ».

In fondo il concetto dell'Ufficio centrale è accolto, e solamente per riguardo a questa eventualità di nuovi ordinamenti credo che sia conveniente non specificare troppo.

Poi l'Ufficio centrale propone l'aggiunta: « di un docente di fisiologia in una Università del Regno » e ai due delegati della società delle corse ne sostituisce tre specificandoli tutti e tre. Per quanto io ritenga che la nomina di due di tali delegati quale era fatta nel decreto luogotenenziale fosse sufficiente perchè designati dal Jockey Club e dalla Unione ippica italiana che sono le due più importanti istituzioni ippiche italiane, ad ogni modo, trattandosi di cosa di non grande rilievo e nella quale non mette conto di suscitare dissensi accetto la proposta dell'Ufficio centrale.

Non posso però accogliere l'altra proposta d'includere nel consiglio ippico un docente di fisiologia in una Università del Regno, e questo per parecchie ragioni.

Il consiglio ippico non è un corpo scientifico, ma un corpo consultivo, il quale dev'essere sentito dal ministro intorno ai regolamenti dei depositi degli stalloni, delle stazioni di monta, delle esposizioni, dei concorsi e delle corse; intorno ai tipi riproduttori da adottarsi e al loro acquisto, tanto all'interno che all'estero; intorno alle somme da iscriversi nei bilanci preventivi al capitolo « Razze equine »,

e alla loro ripartizione nei vari servizi; intorno alla ripartizione dei premi fra le società delle corse e le esposizioni, ed alle forme d'incoraggiamento all'industria privata.

Non intendo con questo escludere che possa essere demandata al parere del consiglio ippico, in qualche caso determinato ed eccezionale, anche qualche questione scientifica, quando questa per esempio abbia una speciale attinenza coi problemi della nostra ippicoltura. Ma, a parte il fatto che in questi casi è sempre meglio continuare ad usare il sistema adottato sin qui, quello cioè di nominare particolari commissioni di studio, come si è fatto per la fecondazione artificiale delle cavalle, io debbo far presente al Senato che nello stesso articolo sono già chiamati a far parte del consiglio ippico i delegati delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria e delle scuole di agricoltura.

Quindi abbiamo già il rappresentante specialista e che certo non può ignorare le questioni inerenti alla tecnica scientifica in genere e all'ippicoltura in particolare. Per questo mi permetto di pregare l'Ufficio centrale di voler rinunciare a tale modificazione.

Abbiamo poi più avanti la proposta di tramutare i tre allevatori di cavalli designati da associazioni e da enti, come era proposto nel testo ministeriale, in sei allevatori rappresentanti di società, di cui tre designati da associazioni e tre dal Ministero di agricoltura. Conseguentemente noi abbiamo la proposta di riduzione dei sei membri di nomina regia a due soli. Non posso consentire alla chiesta riduzione per questa ragione: il Ministero crede di aver già dimostrato, in parecchie occasioni, di comprendere le esigenze del momento chiamando a far parte del Consiglio ippico una larga rappresentanza degli Istituti scientifici e di quelle società ed enti che dedicano la loro attività al miglioramento ippico. Non mi pare però che sarebbe opportuno eccedere come avverrebbe se venisse accolta la proposta dell'Ufficio centrale. D'altra parte il Ministero deve insistere perchè sia mantenuta una certa libertà di scelta non potendosi ammettere che si debbano escludere del tutto, o quasi, certi criteri fondamentali che regolano la costituzione di tutti quanti gli alti consessi che sono chiamati, come il Consiglio ippico, a

occuparsi di questioni complesse e di interesse nazionale. Solamente con questa libertà il Ministero può contemperare gli interessi della produzione nazionale chiamando le rappresentanze di tutte le regioni, tutte le competenze ed i delegati di tutti quanti gli interessi legittimi.

Queste nomine vengono fatte da corpi disparati, che non hanno nessun legame fra di loro e che sono ispirati da concetti anche nobilissimi ma che sono limitati a particolari considerazioni ed a criteri anche disparati; succede, alle volte, che in qualche elezione troviamo intere regioni che non sono rappresentate, interessi legittimi che sono dimenticati. Quando il Governo ha modo di chiamare un certo numero di membri di sua elezione egli riesce a coordinare e tener presenti tutte queste esigenze. Per questo il Ministero, che appunto in questa proposta di legge è venuto a modificare l'antica formazione del Consiglio ippico per modo che oggi si può ritenere il Consiglio stesso rispondente a tutte quante le esigenze scientifiche e a tutti gli interessi, domanda gli sia consentita la possibilità di questo contemperamento, mantenendo i membri a sei.

Per queste ragioni debbo insistere perchè l'Ufficio centrale, del quale del resto ho accettato due delle sue principali proposte, voglia acconsentire a che la proposta di legge venga approvata dal Senato nel testo originariamente presentato dal Governo.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io mi permetto di fare alcune controsservazioni. Riguardo all'ispettore ippico l'Ufficio centrale ha creduto che dal momento che l'ispettore ippico c'è, dovesse essere esplicitamente incluso. Ma se l'ispettore ippico non deve esserci più, non insistiamo nella nostra proposta. Ma riguardo alle altre osservazioni dell'onorevole ministro, non si tratta di modificazioni, ma di tutto un sistema. Io sono convinto, e mi permetta l'onorevole ministro di dirlo, che il Consiglio ippico ha, spesse volte, funzionato veramente male. Se per es. la questione della fecondazione artificiale, che è una questione di molti milioni, quando io ne ho parlato in Senato dieci anni fa, fosse stata dal Consiglio ippico presa in considerazione, non ci troveremmo oggi al punto di dover iniziare

un lavoro che doveva essere compiuto da parecchio tempo.

Il Consiglio ippico è, non dirò nemico della scienza, ma certo poco favorevole alla scienza; io invece ho gran fede nella scienza e credo che essa possa condurre a grandissimi risultati.

Proponendo per il Consiglio ippico anche un docente di fisiologia, credevo di interpretare i desideri dell'onorevole ministro che ha dato prova di comprendere l'importanza della fisiologia per l'ippologia, chiamando un professore di fisiologia dell'Università di Roma, il professore Baglioni a far parte della commissione per lo studio della fecondazione artificiale e per le commissioni esaminatrici dei concorsi di zootecnica.

Credo che un professore di fisiologia potrebbe portare un contributo molto importante, tanto più che lo stesso onorevole ministro ci ha detto, per esempio, che uno dei compiti del Consiglio ippico è quello di scegliere i tipi riproduttori da adottare.

Nell'allevamento del cavallo la fisiologia ci ha a che fare moltissimo. Vi sono stati inclusi dall'onorevole ministro di agricoltura (e l'Ufficio centrale non ha fatto obiezioni) due rappresentanti, uno della scuola veterinaria e uno delle scuole superiori di agricoltura, ma è notorio che specialmente queste ultime sono poco amiche della scienza pura.

Quanto ai membri di nomina regia, ho cercato di ridurli a due, sempre per il timore che nel Consiglio entrino persone che si fanno raccomandare e non sono che debolmente competenti, o sono sempre disposte a dar parere favorevole all'amministrazione.

Io sono invece del parere che nel Consiglio debbano entrare persone indipendenti o sotto questo punto di vista l'Ufficio centrale ha proposto di ridurre i membri di nomina regia da sei a due.

Fatte queste dichiarazioni, decida il Senato come crede.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io non ho difficoltà a consentire con quello che l'illustre relatore, prof. Grassi, ha detto: non nego che nel passato in qualche occasione il Consiglio

Ippico possa non aver funzionato con quella regolarità che sarebbe stata desiderabile. Una delle ragioni per le quali si è giunti a questa proposta di legge è stato appunto il desiderio che una nuova e più razionale composizione del Consiglio Ippico, ne assicurasse pel futuro il funzionamento in modo più conforme ai « desiderata » e ai bisogni dell'agricoltura nazionale. Però io non posso aderire all'insistenza dell'onorevole relatore nel riguardo del professore di fisiologia e anche per l'aumento dei rappresentanti degli allevatori, che si sono già indicati in numero di tre. Questi insieme ai tre delle società di corsa, sono sei rappresentanti nuovi che intervengono nel Consiglio Ippico a sostenere le ragioni dell'una parte e dell'altra e mi sembrano più che sufficienti.

Quando invece sia mantenuto il diritto della nomina regia a sei membri e non limitata a due, come si propone, ci sarà larga possibilità di integrare le nomine che venissero fatte dagli altri enti, i quali spesso, senza badare alla specifica competenza, nominano delegati che diano soprattutto affidamento di interpretare e difendere singoli interessi, del resto più che legittimi: tanto vero che il Governo se ne è preoccupato nella compilazione del presente progetto di legge.

Nella scelta dei membri di nomina regia il Governo terrà presente l'opportunità di giovare della particolare competenza di qualche scienziato, come quella ad esempio cui ha accennato il prof. Grassi facendo il nome del prof. Baglioni; ma dare alla carica coperta dal predetto professore un diritto di far parte, in qualsiasi eventualità anche la più diversa, del Consiglio Ippico, parmi soverchio: tanto più che la specialità scientifica di questa materia è già stata considerata, inquantochè abbiamo nel Consiglio Ippico un delegato della Regia Scuola Superiore di agricoltura, e un delegato della Regia Scuola Superiore di medicina e veterinaria; quindi due professori, due tecnici specialisti, i quali potranno far sì che il Consiglio Ippico venga più che sufficientemente illuminato sulle norme scientifiche esistenti.

Aggiungere ai due un terzo professore potrebbe essere troppo: *ne quid nimis*. Vorrà poi perdonarmi il senatore Grassi se io non ho modo di seguirlo nelle constatazioni di differenza che egli fa tra professori di una scuola

e quelli di un'altra, trovandone alcuni più o meno amici della scienza.

Egli consentirà nel riconoscere come io non abbia la sua competenza in questo argomento; se anche l'avessi, la mia funzione di ministro non mi consentirebbe di poter partecipare ad una discussione di questo genere: ma a parte questo, occorre istituire paragoni che, anche tra scienziati è meglio evitare.

Assicuro che nelle designazioni dei membri di nomina regia, saranno tenuti presenti per primi coloro di cui è universalmente riconosciuta la competenza nelle scienze fisiologiche.

Onorevole senatore Grassi, poichè Ella ha avuto la dimostrazione della mia arrendevolezza nella discussione di altre leggi, desidererei poter constatarne oggi altrettanta da parte sua.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Dopo le spiegazioni che ci ha dato l'onorevole ministro e gli intendimenti che ha manifestato, da parte mia cedo, ma però vorrei chiarire alcuni punti.

Consento a che non si comprenda esplicitamente un docente di fisiologia delle Università del Regno, dal momento che l'onorevole ministro ci ha assicurato che per i posti di nomina regia ne terrà conto.

Insisto nella proposta che i membri con nomina regia non siano più di cinque, per non aumentare il numero già un po' eccessivo dei componenti il Comitato ippico.

MICHELI, *ministro di agricoltura, (interrompendo)*. Va bene.

GRASSI, *relatore*. Vorrei pregarla, onorevole ministro, o su questo insisterei, perchè sia detto esplicitamente, che sono esclusi dal Consiglio ippico tutti coloro che si occupano della compra-vendita dei cavalli.

E poichè l'onorevole ministro ha ammesso soltanto che il Consiglio ippico non ha funzionato sempre bene, mi permetto di ripetere che ha funzionato male. Questa è la verità.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 2 modificato d'accordo col ministro e con l'Ufficio centrale.

Art. 2.

Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 7

della legge in data 26 giugno 1887 e dell'articolo 4 della legge in data 11 luglio 1904, è composto di 18 membri.

Ne fanno parte:

il Direttore generale dell'Agricoltura, presidente;

l'Ispettore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

il Direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

due ufficiali generali o superiori designati dal Ministero della Guerra, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria tra i propri professori a titolo ufficiale;

due delegati delle società per le corse dei cavalli;

due ufficiali generali o superiori, provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato del Jockey-club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno della Unione Ippica Italiana;

tre allevatori di cavalli designati da Associazioni od enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione ippica; cinque membri di nomina Regia, esclusi sempre coloro che si occupano della compra-vendita di cavalli.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le associazioni od enti che dovranno procedere alla elezione dei tre membri di cui all'articolo precedente.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. In seguito all'approvazione fatta dell'art. 2 dal Senato nel testo originale, non occorre più la modifica presentata dall'Ufficio centrale, giacché nei tre allevatori di cavalli non sono compresi i tre delegati designati di associazioni o enti regolarmente costituiti, quindi l'art. 3 deve essere approvato come è proposto nel testo ministeriale.

GRASSI, *relatore*. È naturale.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 3 così come è proposto nel testo ministeriale:

Art. 3.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le associazioni od enti che dovranno procedere alla elezione dei tre allevatori di cui all'articolo precedente.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria. Si riunirà in sessione straordinaria, quando il ministro per l'agricoltura lo ritenga necessario.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio ippico ha un segretario ed un segretario aggiunto, che saranno scelti dal ministro per l'agricoltura, fra i funzionari del Ministero.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati » (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto

o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati ».

Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura del disegno di legge

BETTONI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 130).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salve le disposizioni di leggi speciali, la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori d'impianto o d'ampliamento di stabilimenti od opifici privati inerenti a qualsiasi industria e delle relative opere accessorie, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio, udito il Consiglio di Stato e sotto l'osservanza delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora per i lavori di cui all'articolo 1 occorra deviare o modificare un tratto di strada provinciale o comunale e non siavi accordo tra l'interessato e l'ente proprietario della strada, il Governo del Re, può, col decreto di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori stessi, autorizzare l'interessato a procedere a proprie spese, entro un dato termine ed in base ad apposito progetto, alla deviazione o modificazione del tratto di strada.

In tal caso il Governo gli può ordinare il deposito di una congrua somma a disposizione del prefetto per lo scopo previsto dall'art. 6.

(Approvato).

Art. 3.

Se la dichiarazione di pubblica utilità sia già stata pronunciata, la deviazione o modificazione del tratto di strada occorrente per i lavori di cui all'art. 1 è autorizzata, in mancanza di accordo, con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

I lavori di deviazione o modificazione sono collaudati dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e le relative opere passano quindi in proprietà dell'ente proprietario della strada.

(Approvato).

Art. 5.

L'industriale che ha ottenuta la detta autorizzazione deve provvedere a proprie spese alle opere provvisionali occorrenti per assicurare il pubblico transito durante i lavori di deviazione o modificazione della strada, e questi ultimi non possono essere intrapresi se prima l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile non abbia accertata l'idoneità e sufficienza delle dette opere provvisionali.

(Approvato).

Art. 6.

Intorno alle contestazioni relative ai lavori di cui negli articoli precedenti decide il prefetto della provincia, sentito l'ingegnere capo del Genio civile, e in mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte dell'industriale, può il prefetto provvedere d'ufficio, previa regolare ingiunzione, avvalendosi del deposito di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 7.

L'ente proprietario della strada ha diritto al rimborso delle eventuali maggiori spese di manutenzione.

In caso di mancato accordo coll'industriale riguardo alle dette spese l'importo e le modalità di pagamento sono determinati da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » (N. 139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli.

Prego il senatore, segretario, Bettoni, di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, col quale è stata estesa alle opere occorrenti per l'ampliamento della zona aperta di Napoli, di cui all'articolo 22 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, la dichiarazione di pubblica utilità espressa nell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri delle finanze, del tesoro e della industria, commercio o lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle opere occorrenti per l'ampliamento disposto con l'articolo 22 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448 della zona aperta esistente nel comune di Napoli in forza dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, si intende estesa la dichiarazione di pubblica utilità espressa nel citato articolo 6.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

DE NAVA

SCHANZER

LUZZATTI

DANTE FERRARIS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche in affari di comune competenza » (N. 144-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007 relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza.

Domando al ministro dei lavori pubblici se accetta che la discussione venga fatta sul testo dell'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Com-

missione centrale per la sistemazione idraulico-forestale e le bonifiche, in affari di comune competenza, aggiungendo nell'articolo unico del decreto predetto, dopo le parole « o dell'anzidetta Commissione centrale » le parole « con un membro del Consiglio superiore delle foreste » e sostituendo alle parole « dei tre cennati consessi » le altre « di tutti gli accennati consessi ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

« Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. »

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro ungarico » (N. 249).

. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

Prego il senatore, segretario, Frascara, di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie a

trazione meccanica e sugli automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le diffide notificate addì 27, 28 e 29 dicembre 1918 per il riscatto delle ferrovie Udine-Portogruaro e San Giorgio di Nogaro-ex confine austro-ungarico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 27-28 dicembre 1918 per il riscatto della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, concessa mediante convenzione 4 maggio 1883, approvata con Regio decreto 10 maggio 1883, n. 1386 (serie 3ª), restando in tal modo risolta la concessione fatta col Regio decreto medesimo.

Art. 2.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 27-28 dicembre 1918, per il riscatto della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, concessa mediante convenzione 15 settembre 1896 approvata con Regio Decreto 24 settembre 1896, n. 495, restando in tal modo risolta la concessione fatta col Regio decreto medesimo.

Art. 3.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Sulle indennità di riscatto lo Stato corrisponderà soltanto l'interesse legale del 5 per cento a datare dalla decorrenza del riscatto.

Art. 4.

Al pagamento dei corrispettivi di riscatto di cui al precedente art. 3 sarà provveduto, a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
PANTANO
SCHANZER
DE VITO.

V. — Il Guardasigilli
MORTARA.

ALLEGATO A.

Reg. Cons. n. 3567.

Pos. 14-B.

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno milleuecentodiciotto, addì ventisette del mese di dicembre in Padova;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati per ragione della carica in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Padova;

Visto l'articolo 25 del capitolato annesso alla convenzione 4 maggio 1883, approvata con il Regio decreto 10 maggio 1883, n. 1386, e relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro;

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto la subconcessionaria Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione signor commendatore Giuseppe Da Zara, domiciliato, per ragione della carica, nella sede della Società medesima in Padova, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato,

all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con il Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Egual atto verrà notificato alla concessionaria provincia di Udine.

Copia dell'atto presente, venne da me sottoscritto, ufficiale giudiziario del tribunale civile e penale di Padova, notificata al signor commendatore Giuseppe Da Zara, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, rilasciandola nel di lui ufficio nella sede della Società Veneta predetta in Padova, via Eremitani, numero otto (8) ivi consegnandola a mani dell'impiegato signor Lorenzoni Vitaliano, che controfirma, esso signor commendatore Da Zara al momento assente.

Padova, li 27 dicembre 1918.

ANGELO SANDRINI, *ufficiale giudiziario.*
VITALIANO LORENZONI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
PANTANO.

ALLEGATO B.

Reg. Cons. n. 3567.

Pos. 14-B

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno millenovecentodiciotto, addì 29 del mese di dicembre in Udine;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati per ragione della carica in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Udine;

Visto l'articolo 25 del capitolato annesso alla convenzione 4 maggio 1883, approvata con Regio decreto 10 maggio 1883, n. 1386, e relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro;

Ho preavvisato e diffidato come preavviso e diffido con il presente atto la concessionaria provincia di Udine, in persona del presidente

della Deputazione provinciale, signor ragioniere commendatore Luigi Spezzotti, domiciliato per ragione della carica in Udine nell'ufficio della Deputazione stessa, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con il Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Eguale atto verrà notificato alla subconcessionaria Società Veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie.

Visto, si delega per la notifica il vigilante urbano giurato, Pecoraro Antonio in mancanza di ufficiali giudiziari.

Udine, 28 dicembre 1918.

Il Presidente
ff. TURCHETTI.

Il sottoscritto commissario per l'amministrazione provinciale di Udine dichiara di avere avuto comunicazione del presente atto e di averne ritirata copia integrale e conforme, ritenendosene notificato legalmente, come se l'atto stesso gli fosse stato intimato a ministero di ufficiale giudiziario. Fa riserva per ogni eventuale interesse o diritto dell'amministrazione provinciale.

Udine, li 29 dicembre 1918.

Il Commissario
LUIGI SPEZZOTTI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per lavori pubblici
PANTANO.

ALLEGATO C.

Reg. cons. n. 3567.

Pos. 14-B.

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno millenovecentodiciotto, addì ventisette del mese di dicembre, in Padova;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri ono-

revole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati, per ragione della carica, in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Padova;

Visto l'art. 24 del capitolato annesso alla convenzione 15 settembre 1896, approvata con il Regio decreto 24 settembre 1896, e relativa alla concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico;

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto, la concessionaria Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione signor commendatore Giuseppe Da Zara, domiciliato, per ragione della carica, presso la sede della Società in Padova, via Eremitani, n. 8, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia di San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvata con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Copia dell'atto presente venne da me sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al Regio tribunale civile e penale di Padova, notificata al signor commendatore Giuseppe da Zara, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, rilasciandola nel di lui ufficio nella sede della Società Veneta predetta in Padova, via Eremitani, n. 8, ivi consegnandola a mani dell'impiegato signor Lorenzoni Vitaliano, che controfirma, esso signor commendatore Da Zara, al momento assente.

Padova, li 27 dicembre 1918.

ANGELO SANDRINI, *ufficiale giudiziario.*
VITALIANO LORENZONI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per lavori pubblici
PANTANO.

ALLEGATO D.

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno millenovecentodiciotto, addì 28 del mese di dicembre, in Roma;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati, per ragione della carica, in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Roma;

Visto l'art. 24 del capitolato annesso alla convenzione 15 settembre 1896, approvata con il Regio decreto 24 settembre 1896, e relativa alla concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto, la concessionaria Società Veneta, per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione, signor commendatore Giuseppe Da Zara, elettivamente domiciliato presso il sindaco del comune di Roma;

Che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'art. 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con il Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Roma ho notificato il suesposto atto alla concessionaria Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio d'amministrazione signor commendatore Giuseppe Da Zara, elettivamente domiciliato presso il sindaco del comune di Roma, ivi con-

segnando la simile copia a mani dell'impiegato all'uopo incaricato signor cavaliere Alessandro Saraiva.

Roma, li 28 dicembre 1918.

L'ufficiale giudiziario

O. LO SAVIO.

Il commesso autorizzato.

GIUSTINIANI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici

PANTANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale » (N. 198-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Facoltà all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale.

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici se accetta l'articolo unico nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro che non ho alcuna difficoltà di accettare l'articolo, che è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Questo disegno di legge ha lo scopo di permettere, per economia, che le stazioni ferroviarie possano essere gestite da assuntori; nella relazione dell'Ufficio centrale si dice che questa facoltà è già concessa al Governo dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272. Convengo in questa interpretazione: ad ogni modo, per chiarire ogni dubbio e permettere altre economie e regolare meglio i rapporti fra l'amministrazione ferroviaria e il suo personale e in genere per disciplinare meglio la polizia ferroviaria, accetto l'articolo proposto che chiarisce la questione, e dirime ogni possibilità di contestazioni.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo unico, modificato dall'Ufficio centrale.

Articolo unico.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato saranno approvate le modalità d'esercizio che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato chiedesse di applicare, valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio coll'impellente bisogno di razionali economie del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero, la qualità e le attribuzioni del personale.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa) (numero 250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2193, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa).

Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2493, relativo alla concessione di un sussidio straordinario a favore della Società anonima per la costruzione o l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i risultati dell'esercizio della ferrovia Sant'Ellero-Saltino;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa), un sussidio straordinario di lire ventimilacinquecento, per una volta tanto, per l'esercizio dell'anzidetta ferrovia; l'importo del detto sussidio sarà pagato in una sola volta.

La convenzione relativa da stipularsi con la Società esercente, verrà approvata mediante decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

La somma di lire ventimilacinquecento, di cui al precedente articolo 1, cumulata con gl'interessi 5 per cento decorrenti dal giorno del pagamento fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, dovrà essere rimborsata allo Stato mediante quindici annualità posticipate, comprensive di capitale e di interesse 5 per cento, con decorrenza dal predetto termine di un anno dopo la pubblicazione della pace.

Decorso un mese dalla data in cui la Società dovrà versare allo Stato ciascuna annualità, il Tesoro, in caso di mancato versamento, potrà rivalersi tanto mediante trattenuta sulla sovvenzione governativa assegnata alla ferrovia, coll'art. 5 della convenzione 13 aprile 1892, approvata con Regio decreto 18 aprile 1892, n. 233, quanto sui prodotti dell'esercizio, con il procedimento stabilito dal testo unico

approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei proventi dei servizi pubblici.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione di apposito capitolo nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con lo stanziamento della somma di lire 20,500, di cui all'art. 1, salvo a provvedere a suo tempo alla iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio dell'entrata, con lo stanziamento dell'ammontare complessivo dell'anticipazione da farsi come sopra e da restituirsi dalla Società esercente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
PANTANO
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA. —

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili » (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, numero 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace;

Ritenuto che, indipendentemente dalla scadenza del termine suaccennato, sono ora venute meno le ragioni di tale rinvio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

I Collegi notarili saranno convocati entro il primo bimestre del prossimo anno 1920, a norma dell'art. 85 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per procedere alla nomina dei componenti i rispettivi consigli, da sostituire sia a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1850, 12 novembre 1916, n. 1644 e 9 dicembre 1917, numero 2024, sia agli altri componenti i detti Consigli, che per qualsiasi motivo hanno cessato di farne parte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri » (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1911, numero 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle

elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri durante la guerra;

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del detto decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri.

Art. 2.

I collegi dei ragionieri saranno convocati entro il mese di febbraio p. v., a norma degli articoli dal 26 al 32 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e successivamente, ma tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, numero 1846 e 14 dicembre 1916, n. 1781, ed agli altri membri dei detti Consigli che abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre 1910.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
MORTARA.

V. — *Il guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari ».

L'onorevole ministro guardasigilli ha però domandato che questa discussione sia rinviata alla seduta di domani.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi » (N. 83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma, incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1822, che sopprime il Comitato dei ricorsi penali istituito col decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978, e ne deferisce le attribuzioni alle Corti d'appello;

Veduto il nostro decreto 2 ottobre 1919 che nomina i componenti della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma istituita con l'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1916, n. 1822;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cinque mesi fissato dall'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822, per la decisione dei ricorsi da parte della sezione speciale istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma dal decreto medesimo che scade alla data del 1° marzo 1920, è prorogato di due mesi e il funzionamento della sezione speciale cesserà irrevocabilmente il 1° maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

FERRARIS.

Visto, Il guardasigilli

MORTARA.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GENNAIO 1921

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio » (N. 125).

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 7 marzo 1920, n. 238 che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti gli articoli 4 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il Nostro decreto 12 ottobre 1919, numero 1902;

Ritenuta la necessità di coprire tutti i posti messi a concorso nei vari ruoli, del personale centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a nominare ai posti messi a concorso nei vari ruoli del personale centrale del Ministero stesso in base al Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1902, i candidati dichiarati idonei in sostituzione di quelli che, compresi nella graduatoria del concorso, non possono per qualsiasi motivo conseguire la nomina, o assumere effettivamente servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. - Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1920, n. 114, con cui si sop-

prime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri della industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato a decretiamo:

Art. 1.

L'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento del prezzo delle merci che furono requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, già attribuiti al Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, sono dovoluti, a decorrere dal 15 febbraio 1920 alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra costituite a sensi dell'art. 26 del decreto luogotenenziale 27 marzo

1919, n. 246, che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 2.

Il Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, resterà in funzione fino all'esaurimento degli affari attualmente pendenti e per l'esame delle nuove istanze che venissero presentate fino al 15 febbraio 1920.

Esso dovrà ultimare il suo lavoro entro il 31 luglio 1920.

Art. 3.

Le nuove domande concernenti l'oggetto indicato nell'art. 1 dovranno essere dagli interessati presentate all'agente delle imposte dirette secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e modificato con successivo decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1425. Le norme di procedura stabilite nel detto testo unico e nei relativi regolamenti per le istanze di risarcimento di danni di guerra, si applicano anche per le domande prevedute nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo esservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
MORTARA
FERRARIS
NAVA.

V. - *R. Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

È invio della discussione del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

L'onorevole ministro guardasigilli ha però domandato che questa discussione sia rinviata alla seduta di domani. Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali » (N. 243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali.

Prego il senatore segretario onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, di concerto con quelli di grazia e giustizia e del culti, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I crediti non superiori a lire 10 complessive tra capitale ed interessi, risultanti da libretti nominativi delle Casse di risparmio postali, sono prescritti col decorso di dieci anni dalla data dell'ultima operazione di deposito, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 280.

Art. 2.

Il primo periodo di prescrizione di cui all'articolo 1 si compirà il 31 dicembre 1918, anche per i crediti abbandonati anteriormente al 31 dicembre 1908.

Art. 3.

L'ammontare dei crediti prescritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 è devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle somme versate nelle casse di risparmio postali a titolo di deposito giudiziario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

FERA

SACCHI

NITTI

CIUFFELLI.

V. — Il Guardasigilli
SACCHI,

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta e dei primi cinque fra quelli approvati oggi.

Prego il senatore, segretario, onorevole Cencelli di fare l'appello nominale per questa votazione.

CENCELLI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Beneventano, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canzi, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattelani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Risels, Di Brazza, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Fecia Di Cos-

sato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferri, Filì Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lanciani, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinecz, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mortara, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Serristori, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi Supino.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vigoni.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuppelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a bandire secondo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 211
 Contrari 10

Il Senato approva.

Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 210
 Contrari 11

Il Senato approva.

Incoraggiamenti alla frutticoltura:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 212
 Contrari 9

Il Senato approva.

Modificazione alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 209
 Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349, e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero per l'agricoltura:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 209
 Contrari 12

Il Senato approva.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 209
 Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 214
 Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 211
 Contrari 10

Il Senato approva.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

BETTONI, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Ai ministri della giustizia e della guerra sul trattamento fatto ad ufficiali dell'esercito in detenzione preventiva.

Giardino.

Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto per sentire se, per far cessare l'agitazione che esiste tuttora fra i magistrati, e per contribuire efficacemente ad eliminare l'attuale disservizio giudiziario, non creda opportuno di modificare il decreto legge 18 luglio 1920, n. 1004, o di sospenderne la applicazione fino a quando la riforma giudiziaria, dallo stesso onorevole ministro presentata, non abbia avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Dante Ferraris.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Ministro di Agricoltura per sapere se il trasferimento del Sottospettore forestale da Susa a Torino prelude alla soppressione del Sottospettorato forestale di Susa, ciò che sarebbe indubbiamente dannoso all'interesse del

servizio e delle popolazioni, essendo la valle di Susa una delle più vaste ed importanti sotto l'aspetto forestale.

Bouvier.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, per sapere quale decisione abbia preso il Governo in merito al risarcimento dei danni cagionati alla proprietà dallo scoppio di depositi di polvere e materie esplosive di proprietà dell'Amministrazione militare e dello Stato, e se non ritenga consentaneo alle più ovvie norme di diritto e di equità il corrispondere un'indennità ai danneggiati, e per sapere più specialmente quali disposizioni abbia preso per risarcire i danni causati dallo scoppio del forte di Pampalsi nella valle di Susa.

Bouvier.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Conversione in legge del Reale decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico (N. 249);

Facoltà all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale (N. 198);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa) (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 74);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1911, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 75);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale Istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobiliate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 79);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali (N. 243);

II. **Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione.**

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (numero 191);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (numero 204);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto

determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali;

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie;

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666,

concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria;

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio.

La seduta è tolta (ore 17,15).

Licenziato per la stampa il 5 febbraio 1921 (ore 16).

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.